



Trento, 8 gennaio 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Avv. Giuseppe Conte
Alla Ministra delle infrastrutture e trasporti
On. Dott.ssa Paola De Micheli
Al Ministro per gli affari regionali
On. Dr. Francesco Boccia

p.c.
al Commissario del Governo
Dr. Sandro Lombardi

OGGETTO: Art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, legge collegata alla manovra di bilancio della Provincia di Trento 2020, (B.U. 24 dicembre 2019, n. 51, straord. n. 2) – criticità e possibili elementi di incostituzionalità

Il 17 dicembre 2019 il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha approvato il DDL 36/XVI, poi diventata legge provinciale 23 dicembre 2019 n. 12, *legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020*, (B.U. 24 dicembre 2019, n. 51, straord. n. 2).

L'art. 16 che riforma la disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della l.p n. 15/2005, al comma 3 lettera *c quater* determina che il diritto all'alloggio popolare preveda "*assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale*" e, nel comma 7 lettera *b ter*, determina l'esclusione qualora vi sia "*condanna definitiva dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare, successiva all'assegnazione dell'alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale;*".

Con la presente intendiamo segnalare una doppia vulnerabilità della norma: appare infatti estranea alle competenze del legislatore provinciale e di dubbia costituzionalità.

Non si vede quale sia l'interesse provinciale perseguito, cioè un interesse determinato e identificabile per il quale il Consiglio goda di potestà legislativa. La disposizione non manifesta alcuna connessione

*Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Gruppo consiliare Futura 2018*

con un'ipotetica esigenza di tutela del patrimonio immobiliare e di edilizia sociale. La norma sembra costituire unicamente una sorta di sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale. Ma l'introduzione e la regolamentazione di un tale tipo di sanzione non sono consentite al legislatore provinciale. La disposizione, quindi, lede la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento penale». Inoltre limita direttamente, surrettiziamente e irragionevolmente la capacità negoziale dei familiari nei confronti della pubblica amministrazione quanto alla conclusione di contratti in materia locatizia, così incidendo sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La disciplina, inoltre, appare incostituzionale per plurime ragioni.

1. Da una parte estende gli effetti sfavorevoli di una condanna penale a soggetti che con la condotta penalmente rilevante nulla hanno a che fare, ovvero i familiari, tra cui anche minori e anziani. La nozione – evidentemente anagrafica – di “nucleo familiare” è notoriamente assai ampia e circoscritta anche alla mera convivenza di fatto affettivo-familiare. Poiché non vi è alcun collegamento fra le condotte dei familiari e le condotte del reo condannato con sentenza definitiva (se vi fosse, vi sarebbe un'ipotesi di concorso), si tratta di una chiara violazione del principio di personalità della pena (art. 27 Cost.).
2. La disposizione viola poi i diritti fondamentali dei familiari, se non del condannato stesso, fra i quali vi è senz'altro quello all'abitazione. Benché la Costituzione non lo attesti espressamente, la giurisprudenza della Corte costituzionale è chiara. Significativamente, nella sentenza n. 49 del 1987 la Consulta affermò che «è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione», così come ebbe ad affermare che «indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge» (sent. n. 252 del 1983).
3. L'ampio lasso di tempo previsto, fino a dieci anni dalla condanna, riteniamo collida anche con il principio di reinserimento sociale e rieducazione del condannato, affermando l'art. 27 Cost. che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
4. Inoltre, riteniamo che la norma non distingua minimamente in ragione della composizione del nucleo familiare né consenta di dare rilevanza a condizioni soggettive particolari. Così, la numerosità della prole del condannato, l'età dei familiari, la condizione di vulnerabilità grave o dipendenza per disabilità o altre caratteristiche della persona sono del tutto neglette dal legislatore provinciale, con chiara violazione di plurime fonti, anche internazionali, come, ad esempio, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui articolo 27 obbliga gli Stati a garantire «le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo», con espressa menzione dell'alloggio. Rileva anche la Convenzione Onu sulla disabilità.
5. Pensiamo che possa essere lesivo degli articoli 2 (famiglia di fatto) e 29 (famiglia matrimoniale) della Costituzione il fatto che proprio l'essere famiglia divenga qui la “colpa” dei congiunti del condannato. Proprio per il fatto di essere «familiari» del condannato e

persone a lui vicine, questi, anche se tentassero di recuperarlo ad uno stile di vita non criminoso, subiscono gli effetti nefasti dell'esclusione dall'alloggio sociale.

6. Infine la norma viola il principio di ragionevolezza, per l'automatismo che impone e la carenza di ogni proporzionalità nella sanzione comminata ai componenti del nucleo familiare. Il rinvio all'art. 380, comma 2, c.p.p. riconduce la sanzione ad uno spettro oltremodo ampio di reati, anche colposi. Per tali ragioni, nessun regolamento d'esecuzione potrebbe introdurre deroghe, eccezioni o componenti di discrezionalità, in quanto la fonte primaria non lo consente.

Per queste ragioni sollecitiamo l'intervento del Governo affinché impugni in via principale davanti alla Corte costituzionale la legge provinciale indicata entro sessanta giorni dalla promulgazione, 24 dicembre 2019.

Nel ringraziare per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Paolo Ghezzi
Lucia Coppola
Gruppo consiliare Futura 2018